

D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1193
Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 "Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale"

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e in particolare l'art. 34 che prevede che la disciplina delle attività economiche sia improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. Decreto Cresci Italia), convertito con Legge 24 marzo 2012 n. 27;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della Legge 18 marzo 1997 n. 59»;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 ed in particolare l'art. 4 comma 4 che prevede che la Giunta Regionale provveda agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale, a seguito dell'approvazione degli atti di indirizzo di competenza del Consiglio regionale;

Vista la legge regionale 27 giugno 2013 n. 4 «Disposizioni in materia di programmazione commerciale. Modifica al titolo II capo I della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che dispone che «Al fine di aggiornare la programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale, fino all'approvazione dei provvedimenti amministrativi di disciplina del settore commerciale relativi a criteri e modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita di cui all'art. 4 comma 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura o alla modificazione di grandi strutture di vendita e i connessi procedimenti per il rilascio di autorizzazioni relative ad interventi previsti in accordi di programma promossi dalla Regione o con adesione regionale, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2013»;

Vista la d.c.r. 9 luglio 2013 n. 78 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura in particolare ove stabilisce che:

- «il modello di governo del settore distributivo dovrà essere aiutato ad evolversi per rendere l'offerta, sempre più dinamica, qualificata e competitiva, attraverso, tra l'altro, la rivisitazione della normativa vigente e dei conseguenti strumenti di programmazione commerciale, per ridefinire il miglior equilibrio possibile tra attività commerciali e contesto socioeconomico, favorire una ulteriore riduzione del carico burocratico sulle imprese, promuovere l'integrazione tra le diverse leve normative e programmatiche esistenti a sostegno dello sviluppo»;
- «la valorizzazione di opportunità come EXPO 2015 sia per favorire interventi di promozione e sviluppo qualitativo dell'offerta commerciale sul territorio, sia per utilizzare il canale distributivo per promuovere i prodotti lombardi, a partire da quelli agroalimentari, e le eccellenze italiane nel mondo in una logica di sempre crescente integrazione delle diverse componenti della filiera»;
- «la valorizzazione e l'ulteriore sviluppo degli strumenti di sostegno alle aggregazioni di imprese commerciali quali i Distretti del commercio, i contratti di rete, le iniziative di valorizzazione dei mercati, del commercio di vicinato e della tradizione, gli strumenti di riqualificazione e gestione del commercio nel tessuto urbano, in una logica di marketing territoriale e di promozione integrata dell'attrattività territoriale che li veda sempre più capaci di fare sistema con le eccellenze turistiche, culturali, eno-gastro-nomiche, produttive e di servizi»;

Preso atto che sono stati avviati:

- il percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale, con d.g.r. 4 luglio 2013 n. 367;

- il percorso per il rinnovamento della l.r. n. 12/2005, legge per il governo del territorio, con d.g.r. 27 giugno 2013 n. 338;
- il percorso per la redazione del Programma regionale della mobilità e dei trasporti previsto dall'art. 10 della l.r. 4 aprile 2012 n. 6;

Visto il d.d.g. della D.G. Commercio, Turismo e Terziario 4 giugno 2013 n. 4739 con il quale è costituito il Gruppo di lavoro interdirezionale «Monitoraggio e supporto all'aggiornamento della programmazione commerciale» con l'obiettivo di acquisire elementi conoscitivi sulla consistenza attuale e sulle caratteristiche assunte dalla rete commerciale esistente sul territorio lombardo e sugli altri dati rilevanti ai fini dell'aggiornamento delle dinamiche dei settori correlati e al quale partecipano, data la forte trasversalità della tematica, le seguenti Direzione Centrali e Generali:

- Direzione Centrale Legale, Legislativo, Istituzionale e Controlli
- Direzione Centrale Programmazione Integrata
- Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario
- Direzione Generale Agricoltura
- Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
- Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
- Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
- Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione

nonché EUPOLIS Lombardia per il necessario supporto conoscitivo, metodologico e statistico;

Considerato il lavoro svolto dal suddetto Gruppo interdirezionale nelle sedute del 7 e 18 giugno, 4 luglio, 8 agosto, 10 settembre e 13 novembre 2013;

Visto il Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 approvato con d.c.r. 2 ottobre 2006 n. 215 e gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 352;

Viste le nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale approvate con d.c.r. 12 novembre 2013 n. 187;

Considerati gli atti di indirizzo politico approvati dal Consiglio Regionale in materia di programmazione commerciale:

- O.D.G. n. 128 «Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale» (d.c.r. 12 novembre 2013 n. 185);
- O.D.G. n. 129 concernente le imprese del commercio «Modifica delle leggi regionali in materia di commercio, territorio e tutela del suolo» (d.c.r. 12 novembre 2013 n. 186);

Dato atto che taluni indirizzi contenuti negli Ordini del Giorno sopra indicati e negli atti di indirizzo e programmazione del Consiglio Regionale necessitano di un aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di programmazione commerciale di cui alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e delle leggi e dei documenti di programmazione in materia urbanistica, del territorio, agricoltura, infrastrutture e mobilità e ambiente e altre materie correlate;

Dato atto che, a seguito dell'approvazione della suddetta d.c.r. n. 187/2013, il presente provvedimento attuativo assume gli indirizzi, tenendo conto della normativa sulla libera concorrenza, e in particolare l'art. 14 (Requisiti vietati) punti 5) e 6) della Direttiva 2006/123/CE che vietano:

- l'applicazione caso per caso della verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente;
- il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, al fine del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozioni di altre decisioni delle autorità competenti, salvo la consultazione di organismi, quali le CCIAA o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione, né la consultazione del grande pubblico;

Serie Ordinaria n. 53 - Martedì 31 dicembre 2013

Dato atto della necessità di procedere all'elaborazione di un nuovo programma pluriennale;

Visto l'allegato A, parte integrante del presente atto, con il quale vengono previste disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. x/187 «Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale»;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce le dd. gg. rr. 4 luglio 2007 n. 5054 e successive modifiche e 24 aprile 2008 n. 7182;

Rilevato, quindi che, in relazione a quanto sopra, alcune disposizioni possono essere accolte sin da subito nell'allegato A parte integrante del presente atto, mentre altre, tra cui quelle sotto indicate, richiedono, per la loro effettiva applicazione in toto o in parte, successivi interventi legislativi ed amministrativi, in quanto relative a:

- rendere effettivi i vincoli che impediscono l'utilizzo di suolo agricolo per la realizzazione di grandi e medie strutture di vendita;
- introdurre modalità di ripartizione degli oneri in misura rilevante tra il comune ospitante e i territori circostanti;
- definire possibili localizzazioni di centri commerciali anche in base agli indirizzi e ai criteri dettati da Piano territoriale regionale e Piano paesistico regionale;
- disciplinare le nuove forme di organizzazione del commercio, nonché gli strumenti di programmazione negoziata, affinché vengano definite e approvate in tempi certi e prestabiliti le modalità più idonee con cui portare a termine le procedure e gli adempimenti conseguenti;

Considerato che attualmente la disciplina relativa alle medie strutture di vendita è prevista nella d.g.r. 5 dicembre 2007 n. 6024 e che, al fine di recepire le indicazioni contenute nella d.c.r. n. 187/2013 ad esse relative, la stessa sarà aggiornata con un successivo atto;

Dato atto che, ai sensi dei paragrafi 5.3, 6.1 e 6.4 del citato Programma Triennale 2006-2008, l'allegato A al presente atto «Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. x/187 - nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale», deve essere trasmesso alla Commissione Consiliare competente a fini comunicativi e per l'acquisizione del parere di cui al citato paragrafo 6.4;

Preso atto del parere reso dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del 16 dicembre 2013;

Dato atto che sono state recepite tutte le indicazioni contenute nel parere della suddetta Commissione con le precisazioni di seguito indicate:

- a) la seconda parte della raccomandazione n. 9 della parte A) del PAR 14 («divieto per la regione di promuovere AdP per la realizzazione di nuove grandi strutture di vendita in zone critiche, comuni critici e/o aree metropolitane eccessivamente congestionate dal traffico, dall'inquinamento e sature della presenza di diverse tipologie distributive del commercio») non è accolta, in quanto manca un preciso ed univoco riferimento normativo tale da consentirne il recepimento, inoltre le parole «sature della presenza di diverse tipologie distributive del commercio» contrastano con i principi di cui alla Direttiva Bolkestein in materia di libertà di stabilimento e libera concorrenza;
- b) alla raccomandazione n. 10 della parte A) del PAR 14, le parole «Piano del traffico» sono sostituite dalle parole «e in particolare in materia di mobilità e di trasporti in relazione alle sue specifiche competenze», in quanto il Piano del traffico è di competenza comunale e non della Provincia;
- c) la raccomandazione n. 11 della parte A) del PAR 14 dev'essere interpretata nel senso di riferire la perdita del diritto alle misure perequative, non solo alle comunità montane, ma a tutti i Comuni che non si esprimono;
- d) alla raccomandazione n. 18 della parte A) del PAR 14, dopo le parole «fatti salvi i casi in cui la» è aggiunta la parola «mancata», in quanto la responsabilità dell'operatore dev'essere riconducibile solo ad un ritardo nella realizzazione delle opere infrastrutturali;
- e) la raccomandazione n. 26 della parte A) del PAR 14 è stata valutata in relazione alla raccomandazione n. 4, lett.

a) della parte B) assumendo i contenuti di quest'ultima e parificando le aree dismesse a quelle edificate;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 «Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale»;

2. di recepire tutte le indicazioni contenute nel parere della Commissione Consiliare competente nella seduta del 16 dicembre 2013, (PAR. 14) con le precisazioni di seguito indicate:

- a) la seconda parte della raccomandazione n. 9 della parte A) del PAR 14 («divieto per la regione di promuovere AdP per la realizzazione di nuove grandi strutture di vendita in zone critiche, comuni critici e/o aree metropolitane eccessivamente congestionate dal traffico, dall'inquinamento e sature della presenza di diverse tipologie distributive del commercio») non è accolta, in quanto manca un preciso ed univoco riferimento normativo tale da consentirne il recepimento, inoltre le parole «sature della presenza di diverse tipologie distributive del commercio» contrastano con i principi di cui alla Direttiva Bolkestein in materia di libertà di stabilimento e libera concorrenza;
 - b) alla raccomandazione n. 10 della parte A) del PAR 14, le parole «Piano del traffico» sono sostituite dalle parole «e in particolare in materia di mobilità e di trasporti in relazione alle sue specifiche competenze», in quanto il Piano del traffico è di competenza comunale e non della Provincia;
 - c) la raccomandazione n. 11 della parte A) del PAR 14 dev'essere interpretata nel senso di riferire la perdita del diritto alle misure perequative, non solo alle comunità montane, ma a tutti i Comuni che non si esprimono;
 - d) alla raccomandazione n. 18 della parte A) del PAR 14, dopo le parole «fatti salvi i casi in cui la» è aggiunta la parola «mancata», in quanto la responsabilità dell'operatore dev'essere riconducibile solo ad un ritardo nella realizzazione delle opere infrastrutturali;
 - e) la raccomandazione n. 26 della parte A) del PAR 14 è stata valutata in relazione alla raccomandazione n. 4, lett. a) della parte B) assumendo i contenuti di quest'ultima e parificando le aree dismesse a quelle edificate;
3. di disporre che il presente atto diverrà esecutivo a decorrere dal giorno 1 gennaio 2014.
4. di disporre la pubblicazione sul BURL del presente atto.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____